

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

REVISORE UNICO DEI CONTI

VERBALE N. 32/2021

Il giorno diciotto del mese di ottobre dell'anno duemilaventuno, la sottoscritta Dott.ssa Rachele Capristo - Revisore unico dei Conti, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 03/2020 del 02 marzo 2020 per il triennio decorrente dal 02 marzo 2020 al 01 marzo 2023, esprime il proprio parere (ex art. 239, comma 1, lettera b), n. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, n. 47 del 14/10/2021 avente ad oggetto: "esternalizzazione del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone unico patrimoniale".

Visto e richiamato l'art. 239, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che:
"[...] 1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;

b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

(lettera così sostituita dall'articolo 3, comma 1, lettera o), legge n. 213 del 2012)

1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;

2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, ameno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;

(numero così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)

3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione od di partecipazione ad organismi esterni;

4) proposte di ricorso all'indebitamento;

5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;

6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali; [...]"

Visto l'art. 14 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni dall'art.1 della legge 30/07/2010 n.122, dispone doversi considerare funzioni fondamentali dei comuni, tra le altre, "...a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo", nell'ambito delle quali rientrano anche quelle inerenti la gestione e l'applicazione delle proprie entrate tributarie e patrimoniali;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 7/8/2000 n. 267 che attribuisce al Consiglio Comunale la materia dell'organizzazione, della concessione e dell'affidamento dei pubblici servizi nonché dell'istituzione e dell'ordinamento dei tributi;

Considerato che:

- l'art. 1 della Legge 160/2019 - commi 816 - 847 - ha istituito il Canone Unico Patrimoniale in sostituzione della tassa/canone occupazione spazi ed aree pubbliche nonché dell'imposta comunale sulla Pubblicità, con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- l'istituzione del nuovo Canone Unico presenta diverse problematiche che richiedono particolari competenze e conoscenze della gestione dei prelievi assorbiti dal nuovo Canone Unico Patrimoniale;
- Il comune di Trezzo sull'Adda ha sempre esternalizzato la gestione per la riscossione dei tributi locali minori (ex ICP, DPA e COSAP) ora assorbiti dal nuovo Canone Unico Patrimoniale;

Rilevato che l'esternalizzazione di funzioni e servizi pare ragionevole quando:

- lo svolgimento di un servizio da parte di soggetti terzi possa migliorare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa;
- sia ravvisabile un contenimento dei costi di gestione, anche in considerazione della necessità di implementare adeguate forme di controllo e supervisione del territorio;
- consenta di liberare risorse umane da compiti di routine e da attività non rilevanti dal punto di vista strategico o prioritario;

Constatata pertanto, come inserito nella proposta di delibera dal firmatario Responsabile Finanziario dell'Ente Dott. Emilio Pirola:

- la convenienza dell'esternalizzazione in termini di costi/ricavi, che trova un suo punto di forza nella possibilità di aggiudicare la gestione del servizio secondo procedura di gara, con conseguente possibilità di "spuntare" condizioni vantaggiose in termini di organizzazione, gestione e remunerazione del servizio;
- che la necessità di maggiori controlli sul territorio richiede l'utilizzo di personale professionalizzato di cui questo ente non dispone in misura sufficiente o potrebbe disporre solo a scapito di altre attività istituzionali;

Accertato, inoltre, come inserito nella proposta di delibera dal firmatario Responsabile Finanziario dell'Ente Dott. Emilio Pirola:

- che l'Ente, attraverso il ricorso alla gestione in concessione dell'attività di cui sopra, consegue obiettivi di efficienza ed economicità;
- che il comma 8 dell'articolo 24 della legge n. 448/2001 promuove l'esternalizzazione dei servizi, in un'ottica di sempre maggiore efficienza gestionale e di economie di spesa;

Visti gli artt. 52 e seguenti del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, i quali, in attuazione ed in conformità al quadro normativo sopra richiamato, dispongono di una esplicita riserva normativa regolamentare e di gestione delle funzioni e delle attività inerenti la materia delle entrate tributarie e patrimoniali, attribuite ai Comuni per legge;

in particolare, l'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, dispone che: "...qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1. i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;

2. *gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;*
3. *la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;*
4. *le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;*

Considerato che l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 rimette alla potestà regolamentare generale delle province e dei comuni la decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate, e alla gestione delle funzioni e delle attività inerenti alla materia delle entrate tributarie e patrimoniali, attribuite agli enti suddetti per legge;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Visti i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Visto il Regolamento di contabilità, deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 013/2016 del 22 febbraio 2016.

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 03/2013 del 21 febbraio 2013.

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, n. 47 del 14/10/2021 avente ad oggetto: "Esterneizzazione del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone unico patrimoniale".

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari – Dott. Emilio Pirola di cui agli artt. 49, comma 1 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che attestano la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Vista la relazione sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, n. 47 del 14/10/2021 a firma del Dott. Emilio Pirola.

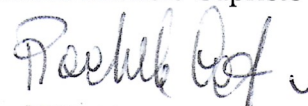
Tutto ciò riscontrato e premesso

ESPRIME

parere *favorevole* sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, n. 47 del 14/10/2021 avente ad oggetto: "esternalizzazione del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone unico patrimoniale".

Milano, 18 ottobre 2021

Il Revisore unico dei Conti
Dott.ssa Rachele Capristo



Revisore Legale
Dott.ssa Rachele Capristo
Registro Revisori n. 64327